

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**CAMERA ARBITRALE**

**Procedura Arbitrale n. 18 s/s 2008-2009 Lionello Manfredonia / Treviso SC 1993**

**S.r.l.**

**LODO**

**emesso dal Collegio Arbitrale nelle persone dei suoi componenti, AVV. PIEREMILIO SAMMARCO (PRESIDENTE), AVV. ENZO PROIETTI (ARBITRO) ED AVV. FEDERICO VECCHIO (ARBITRO), RIUNITOSI PRESSO LA SEDE ELETTA IN CORSO ITALIA 35/B, ROMA**

**TRA**

**Sig. LIONELLO MANFREDONIA (rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Rigo)**

*ricorrente*

**E**

**TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.R.L. (contumace)**

*resistente*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 20 marzo 2009, il Sig. Lionello Manfredonia proponeva ricorso alla Camera Arbitrale presso la Commissione Agenti di Calciatori F.I.G.C. ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori (di seguito, "Regolamento") per la risoluzione della controversia insorta con il Treviso Football Club 1993 S.r.l. (di seguito, per brevità "Treviso") per "accertare il credito vantato dall'agente Lionello Manfredonia nei confronti del Treviso e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di euro 80.000,00 oltre IVA ed interessi di mora calcolati

dalle rispettive scadenze ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, oltre alla condanna della controparte alle spese legali della procedura.

A fondamento della propria pretesa di pagamento, il ricorrente deduce di aver ricevuto in data 19 ottobre 2006 mandato dal legale rappresentante del Treviso affinché prestasse consulenza per l'adeguamento ed il prolungamento del contratto economico del calciatore Fietta Giovanni. Il corrispettivo per la suddetta attività, secondo quanto dedotto nel ricorso introduttivo, veniva pattuito in una somma forfettaria pari ad euro 100.000,00, oltre IVA.

Deduceva sempre il ricorrente di aver concesso, con il predetto mandato (art. 2) una dilazione di pagamento del corrispettivo al Treviso secondo i seguenti termini: euro 20.000 entro e non oltre il 31 dicembre 2006, euro 20.000 entro e non oltre il 31 dicembre 2007, euro 20.000 entro e non oltre il 31 dicembre 2008, euro 20.000 entro e non oltre il 31 dicembre 2009, euro 10.000 entro e non oltre il 31 dicembre 2010 ed euro 10.000 entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

Sosteneva il ricorrente che il Treviso provvedeva a corrispondere solamente la prima rata di euro 20.000 scaduta il 31 dicembre 2006 ed essendo dunque il debitore decaduto dal beneficio del termine, il credito dovuto ammonta ad euro 80.000.

La resistente rimaneva contumace alla prima riunione del 15 giugno 2009 del presente giudizio arbitrale, dove il Collegio concedeva alle parti termine sino al 30 giugno 2009 per memorie e deduzioni istruttorie, nonché deposito documenti e termine sino al 7 luglio 2009 per eventuali memorie di replica, fissando l'ulteriore udienza al 14 luglio 2009 per eventuale ammissione dei mezzi istruttori e, in difetto, discussione e precisazioni delle conclusioni.

In data 14 luglio 2009, il Collegio tratteneva la questione in decisione.

Il Collegio, ritenendo le istanze istruttorie delle parti ininfluenti ai fini del decidere e la questione controversa di natura documentale, si riuniva in data 15 settembre 2009 per deliberare il presente lodo:

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto di credito derivante dal contratto di mandato sottoscritto con il Treviso avente come oggetto l'esercizio di attività dirette al rinnovo dei contratti del calciatore Fietta Giovanni. Il contratto di mandato reca la data del 19 ottobre 2006, spedito alla Commissione Agenti di Calciatori in data 20 ottobre 2006.

La parte resistente rimaneva contumace.

Ritiene il Collegio che il mandato prodotto dalla parte ricorrente sia valido ed efficace e, stante la documentazione allegata al ricorso, rappresentata dal rinnovo del contratto del calciatore Fietta Giovanni con il Treviso recante la data del 24 ottobre 2006, il credito di cui viene richiesto l'accertamento al Collegio, risulta fondato.

Pertanto, risulta in modo evidente come il rinnovo contrattuale intervenuto tra il calciatore Fietta Giovanni ed il Treviso sia stato sottoscritto durante l'efficacia del mandato conferito al ricorrente dalla stessa società sportiva, circostanza questa che fa sorgere il credito in favore dell'agente nella misura convenzionalmente stabilita nei documenti contrattuali. Avendo, inoltre, il resistente provveduto unicamente al pagamento della prima rata del corrispettivo e non anche al pagamento degli importi successivi, si è prodotta, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., la decadenza dal beneficio del termine, facendo sorgere in capo al ricorrente-creditore il diritto di richiedere l'intero pagamento del corrispettivo dovuto.

EP

Il Collegio, dunque, ritiene accertato il diritto di credito del ricorrente, così come dallo stesso richiesto, nella misura di euro 80.000 oltre IVA, ed interessi.

Le spese di lite come in dispositivo.


**P.Q.M.**

Il Collegio, in accoglimento della richiesta formulata dal ricorrente con il proposto quesito:


- Condanna la società Treviso Football Club 1993 S.r.l. al pagamento in favore del Sig. Lionello Manfredonia della somma di € 80.000,00, oltre IVA ed interessi dalle date di scadenza indicate nel mandato da calcolarsi ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, quale corrispettivo per l'attività professionale espletata.
- Condanna, altresì, la parte resistente, in via solidale con il ricorrente, al pagamento delle spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale che si quantificano, in base alle tariffe della Camera Arbitrale, in complessivi € 8.000,00, oltre accessori di legge che dovrà esser così effettuato:
  - € 3.200,00, oltre c.p.a. ed iva, al Presidente Avv. Pieremilio Sammarco;
  - € 2.400,00, oltre c.p.a. ed iva, all'arbitro Avv. Enzo Proietti;
  - € 2.400,00, oltre di c.p.a. ed iva, all'arbitro Avv. Federico Vecchio;
- Condanna, infine, la parte resistente a rifondere le spese legali per onorari e diritti, quantificati in € 3.000,00, oltre c.p.a. ed iva.

Così deciso in Roma, 15 settembre 2009.

Il Presidente Avv. Pieremilio Sammarco



L'Arbitro Avv. Enzo Proietti



*L'Arbitro* Avv. Federico Vecchio

*F. Vecchio*

*Il Segretario* Sig. Pier Giorgio Sciascia

EP